



Camera di Commercio
Roma



ARBITRA CAMERA
Azienda Speciale

***REGOLAMENTO DI ARBITRATO
SEMPLIFICATO
di
ARBITRA CAMERA Azienda
Speciale della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
di Roma per l'Arbitrato e la
Conciliazione***

IL PROCEDIMENTO

Indice

Art. 1 – Convenzione Arbitrale

Art. 2 – Gli Arbitri e i Periti

Art. 3 – Domanda di Arbitrato Semplificato

Art. 4 – Risposta del Convenuto

Art. 5 – Costi del procedimento

Art. 6 – Nomina ed accettazione dell'Arbitro

Art. 7 – Sostituzione dell'Arbitro

Art. 8 – Regole procedurali ed istruttorie

Art. 9 – Il Lodo

Art. 10 – Rinuncia alle impugnazioni



MODELLO DI CONVENZIONE ARBITRALE

“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un Arbitro Unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato Semplificato di Arbitra Camera della Camera di Commercio di Roma, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. L’Arbitro procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3)”

La lingua dell’arbitrato sarà l’italiano; la legge applicabile, quella italiana.”

MODELLO DI COMPROMESSO ARBITRALE

“I sottoscritti e, premesso che a seguito del contratto (1) in data avente ad oggetto tra loro è incorsa controversia in ordine a: convengono di deferire tale controversia alla decisione di un Arbitro Unico in conformità al Regolamento per Arbitrato Semplificato di Arbitra Camera della Camera di Commercio di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L’Arbitro procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3). La lingua dell’arbitrato sarà l’italiano; la legge applicabile, quella italiana.”

1) Qualora la convenzione sia inserita in un atto separato dal contratto a cui si riferisce, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.

(2) In alternativa, può essere adottata la “via irrituale” con la precisazione che la controversia sarà definita dall’Arbitro mediante determinazione contrattuale.

(3) In alternativa si può procedere “secondo equità”.

Art. 1 – Convenzione Arbitrale

1. Le parti che intendono instaurare un procedimento sulla base del presente Regolamento devono precisarlo in una apposita convenzione arbitrale inserita nel contratto o in un atto separato, di norma utilizzando la formula che viene specificata allegata al presente regolamento, o altra equivalente.

Il presente Regolamento si applica quando la controversia è ricompresa nel valore di € 150.000,00 (compresa l'eventuale domanda riconvenzionale). Nel caso in cui il valore della controversia si riveli maggiore o risulti indeterminato, la Camera si riserva di applicare alla procedura il Regolamento Ordinario ed il relativo Tariffario.

In assenza di una convenzione arbitrale in tal senso, la parte che lo desidera può invitare l'altra ad aderire a questo tipo di procedura mediante una domanda di arbitrato redatta secondo quanto previsto dall'art. 3. Qualora la controparte non aderisca entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'atto, la Segreteria comunica alla parte richiedente che l'arbitrato non può avere luogo.

Art. 2 - Gli Arbitri e i Periti

1. Gli arbitri e i periti sono scelti dalla Camera, tenendo conto della loro professionalità e della specifica competenza nella materia o nel campo arbitrale.

2. Gli Arbitri e i Periti devono esercitare la propria funzione con imparzialità, indipendenza e probità ed attenersi al Codice Deontologico adottato dalla Camera.

Art. 3- Domanda di Arbitrato Semplificato

1. La parte che intende promuovere il procedimento previsto dal presente Regolamento deve far pervenire alla Segreteria una domanda – redatta in un originale e due copie - contenente:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti, compresi i rispettivi indirizzi di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata nonché indicazione dell'eventuale difensore, e del domicilio eletto, con relativa procura e indirizzo

di posta elettronica certificata;

- b) l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle domande;
- c) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi;
- d) del valore economico, anche approssimativo della controversia;
- e) la convenzione arbitrale.

Alla domanda devono essere allegati in copia tutti i documenti utili alla definizione dei quesiti proposti.

2. Unitamente alla Domanda, deve essere effettuato il versamento dei diritti di registrazione, come previsti dal Tariffario in vigore al momento della Domanda.

3. La Segreteria trasmette alla controparte la domanda di arbitrato mediante Raccomandata A.R o posta elettronica certificata qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 4 - Risposta del convenuto

1. La parte convenuta, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, presenta la risposta alla Segreteria - in un originale e due copie – contenente:

a) il nome e l'indirizzo del convenuto, l'indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata PEC;

b) l'indicazione dell'eventuale difensore con la procura e l'elezione del domicilio nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata;

c) la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale con l'indicazione, anche approssimativo, del loro relativo valore economico;

d) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova presentati a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale e ogni ulteriore documento che la parte ritenga utile allegare;

2. Unitamente alla Risposta, dovrà essere effettuato il versamento dei diritti di registrazione, come previsti dal Tariffario in vigore al momento della domanda.

3. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte l'atto di risposta mediante raccomandata A.R o posta elettronica certificata, qualora ne ricorrono i presupposti.

Art. 5 - Costi e spese del procedimento

1. I costi del procedimento, ivi compreso l'onorario dell'Arbitro unico, sono determinati dalla Segreteria secondo il Tariffario in vigore al momento della presentazione della domanda sulla base del valore economico dichiarato dalle parti, dell'attività da svolgere ed, infine, della complessità di causa. Al costo così determinato possono aggiungersi eventuali ulteriori spese; (esempio spese di trasferta) in tale ultimo caso la Segreteria inviterà le parti a versare le dovute integrazioni.

2. La Segreteria provvede a richiedere alle parti le intere spese del procedimento suddivise in eguali importi.

3. Qualora una parte non provveda nei termini assegnati, il pagamento può essere richiesto all'altra parte.

4. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti, la procedura è sospesa. I termini riprendono a decorrere quando viene effettuato il pagamento mancante. Qualora il pagamento non sia effettuato entro trenta giorni dalla sospensione, la domanda s'intende rinunciata.

5. Se il procedimento si conclude prima del deposito del lodo, la Segreteria determina le spese con riferimento all'attività effettivamente svolta. Le spese dell'arbitrato sono dovute in solido dalle parti.

Art. 6 - Nomina e accettazione dell'Arbitro

1. Ad avvenuto versamento delle spese della procedura, il Presidente del Consiglio

Arbitrale nomina l'Arbitro unico.

2. Entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina, l'Arbitro deve far pervenire alla Segreteria l'accettazione scritta dell'incarico unitamente ad una sua dichiarazione di indipendenza e la Segreteria provvederà ad inviare alle parti quanto trasmesso dall'Arbitro.

3. La sede dell'arbitrato è presso Arbitra Camera.

4. In assenza di previsioni specifiche, la lingua dell'arbitrato sarà l'Italiano e la legge applicabile, quella Italiana.

Art. 7 - Sostituzione dell'arbitro

1. L'arbitro è sostituito nelle ipotesi di ricusazione, presentata da una parte ed accolta dal Presidente del Consiglio Arbitrale, di rinuncia per gravi motivi, di morte o di sopravvenuta incapacità. Può altresì essere sostituito dal Presidente del Consiglio Arbitrale per ingiustificato ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni o per altro grave motivo.

2. Alla designazione di un arbitro in sostituzione di quello già designato provvede senza indugio il Presidente del Consiglio Arbitrale.

Art. 8 - Regole procedurali e istruttorie

1. L'arbitrato ha natura rituale e secondo diritto, salvo diversa volontà delle parti, manifestata nella convenzione arbitrale. Per quanto non espressamente riportato si applicano le norme del Regolamento per Arbitrato Ordinario o quelle contenute nelle disposizioni del codice di procedura civile.

2. L'arbitro decide la controversia qualora ciò gli appaia possibile, sulla base delle sole prove documentali e convoca le parti, possibilmente, ad una sola udienza.

3. L'arbitro, qualora lo ritenga necessario, può chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio. La nomina del consulente tecnico d'ufficio è effettuata dal Presidente

del Consiglio Arbitrale. Il compenso per il consulente è determinato dalla Segreteria.

4. Ulteriori memorie di replica o ulteriori udienze potranno essere ammessi dall'arbitro, tenendo sempre presente l'esigenza di concentrare il più possibile la procedura e di rispettare il limite temporale di cui all'art. 9.3.

5. Al termine della udienza di trattazione, le parti rassegnano le conclusioni definitive e procedono alla discussione orale della causa. E' espressamente esclusa, salvo che l'arbitro ne dia autorizzazione per motivi eccezionali, la presentazione di memorie scritte dopo la chiusura dell'udienza.

Art. 9 - Il Lodo

1. Il lodo, redatto per iscritto, è sottoscritto dall'arbitro, il quale deve indicare il luogo, il giorno, mese e anno in cui tale sottoscrizione è stata apposta;

2. Il lodo deve riportare o richiamare le spese di procedimento determinate dalla Segreteria e indicare la ripartizione fra le parti delle spese di procedura e quelle di difesa valutando anche la posizione assunta o la mancata partecipazione delle parti nell'eventuale procedimento di mediazione precedentemente svolto. L'arbitro può conseguentemente, escludere, in relazione all'esito del giudizio, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, ovvero condannare, in tutto o in parte, la parte vincitrice, al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, che, sempre tenuto conto dell'esito del giudizio, abbia aderito ad una adeguata proposta del mediatore.

3. Il lodo deve essere depositato dall'arbitro, presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti oltre ad un originale per la Segreteria entro 90 giorni dalla data della sua accettazione.

4. Il termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio Arbitrale su concorde richiesta delle parti o su domanda motivata dell'arbitro, quando ricorrano fondati motivi.

5. La Segreteria trasmette il lodo alle parti con raccomandata AR o posta elettronica certificata qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 10 – Rinuncia alle impugnazioni

Le parti con l'accettazione del presente regolamento rinunciano a tutti i mezzi di ricorso e di impugnazione del lodo ai quali possono rinunciare, salvo che non abbiano convenuto espressamente sulla impugnabilità dello stesso.



Camera di Commercio
Roma

ARBITRA CAMERA
Azienda Speciale

Diritti di registrazione (per ciascuna parte): €100,00 (IVA esclusa)

Costo COMPLESSIVO della procedura (Valori in Euro, IVA e CPA esclusi)

VALORE DELLA CONTROVERSIA		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	ONORARI ARBITRO	TOTALE VERSAMENTO
(valore domanda principale + valore eventuale domanda riconvenzionale)				
Fino a 10.000		450,00	500,00	950,00
10.001	30.000	650,00	850,00	1.500,00
30.001	60.000	1.200,00	1.700,00	2.900,00
60.001	100.000	2.000,00	3.000,00	5.000,00
100.001	150.000	2.500,00	3.500,00	6.000,00